

Nota sulla sicurezza nel luogo di lavoro

Appare opportuno ricordare a tutti i lavoratori che la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/08) oltre ad essere, in primis, un insieme di procedure, indicazioni operative e norme tecniche volte alla salvaguardia della incolumità e della salute dei lavoratori, attraverso la formazione la prevenzione e la protezione in caso di incidenti o eventi pericolosi, è anche un dettato normativo, che prevale sugli aspetti contrattuali, per quanto attiene alla responsabilità derivante dal ruolo assunto – *principio di effettività* –

Soprattutto nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e comunque fino al sedicesimo anno di età degli alunni, il personale scolastico assume lo status di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni che opera con minori obbligati, è chiaro che ne deriva un quadro di responsabilità che deve essere ben chiaro accompagnato da nomine specifiche e formazione apposita. Ciò perché l'assenza di questi due requisiti non solleva il lavoratore da eventuali contestazioni per imperizia o errato comportamento, un esempio calzante è il ruolo di preposto che *ope legis* assumono i docenti durante l'evacuazione – sia essa discendente da una vera emergenza o da una simulazione – che ne comporta la responsabilità del "gruppo di lavoratori che deve accompagnare all'area sicura".

Pertanto è bene che i lavoratori siano a conoscenza di quanto derivante dalla norma in termini di responsabilità, al fine di poter affermare in modo certo "**Ho seguito esattamente le direttive del servizio di prevenzione e protezione e del Datore di Lavoro**" che per chi non ha ruoli apicali nella gestione della sicurezza a scuola è la formula che attesta (naturalmente se dimostrata) che il lavoratore ha eseguito correttamente il suo compito.

Si ricordano le principali figure dell'organigramma della sicurezza:

Preposto – tutti coloro che hanno un ruolo (es. apertura e chiusura dei cancelli, controllo giornaliero delle aperture di sicurezza, squadra antincendio, squadra di primo soccorso, responsabile di laboratorio etc.) e tutti i docenti ed i collaboratori scolastici durante l'evacuazione.

Dirigente per la Sicurezza – I Responsabili di plesso, il DSGA, i Collaboratori del DS ed i coordinatori di laboratori)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Interno od esterno è un consulente del Datore di Lavoro non ha ruolo esecutivo, si occupa dell'organizzazione del S.P.P. ma ha responsabilità diretta solo in caso di omissione o dolo o errate comunicazioni.

Datore di lavoro – è il Dirigente Scolastico, ruolo non delegabile, ed è responsabile ultimo in ogni caso per tutto quanto attiene la sicurezza nel luogo di lavoro.

Si ricorda che tutti i lavoratori debbono essere messi in condizione di conoscere i pericoli specifici insiti nel proprio luogo di lavoro e di poter visionare il Documento di Valutazione dei Rischi strumento indispensabile di conoscenza e prevenzione su edifici, procedure e pericoli. Si ricorda ancora che il **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** è l'unica figura non datoriale dell'organigramma della sicurezza e deve essere informato dal Datore di Lavoro di tutto quello che attiene la sicurezza e preventivamente avvisato di nomine, incarichi, lavori da eseguire etc.